

TI_GERICHTE 52.2016.446 vom 11. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.446

FR: TI_GERICHTE 52.2016.446 du 11 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2016.446 del 11 giugno 2018

Regeste

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS rispettivamente decadenza di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. I ricorrenti lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti. Sostengono che l'autorità dipartimentale ha omesso di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680; Ben jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64). Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64

consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del

E. 2

Deve lasciare la Svizzera al più tardi entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti;

E. 2.2

In concreto, la Sezione della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 (COM 284) con la seguente motivazione: " Gentile signora RI 1, in relazione alla citata istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso di domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto informativo del 12 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio 2015, redatti dalla Polizia cantonale di _____, risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a suo marito. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentito, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP, gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di dimora "B" UE/AELS è revocato. È pertanto tenuta a lasciare la Svizzera entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione " . Riguardo a RI 2 (Revoca COM 37) , la medesima autorità ha motivato il provvedimento come segue: "Egregio signor RI 2, è titolare di un permesso di dimora "B" UE/AELS per soggiornare senza svolgere attività lucrativa in Svizzera. Dalla documentazione in nostro possesso, richiamato il rapporto d'esecuzione del 23 maggio 2015 redatto dalla Polizia cantonale di _____, risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a sua moglie. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentito, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP nonché ogni altra normativa applicabile in casu, l'Ufficio della migrazione DECIDE: 1. Il suo permesso di dimora "B" UE/AELS a suo tempo concessole è revocato;

E. 2.3

Ne discende che la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti si rivela infondata. 3. 3.1. Permesso di domicilio UE/AELS 3.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC , di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che i l

permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4). L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

3.1.2. A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).

3.1.3. In concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 20 novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 19 novembre 2014 per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa. Ora, visto che la ricorrente non lavora nel nostro Paese, ci si può invero chiedere se, sulla base della Dichiarazione testé menzionata, essa benefici di un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio UE/AELS. Sia come sia, il quesito può qui rimanere aperto, il ricorso essendo destinato all'insuccesso come verrà spiegato nei successivi considerandi di diritto.

E. 3

La tassa di fr. 100.-- è posta a suo carico;

E. 3.2

Permesso di dimora UE/AELS

E. 3.2.1

L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla

data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

E. 3.2.2

In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

E. 3.2.3

Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. 4. 4.1. Come esposto in narrativa, il 30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto, unitamente alla figlia Marta, il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, precisando che suo marito RI 2, padre di _____, sarebbe rimasto a vivere in Italia. Essa ha indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via _____ a _____ - già appartenente alla famiglia _____ dal 1975, acquistata da _____ nel 1997 e utilizzata quale residenza secondaria - e continuato a svolgere la propria attività di dottore commercialista e revisore dei conti - professione che la impegnava per un numero limitato di giornate - in Italia, ove la figlia continuava a studiare. Il 16 marzo 2010 RI 1 e _____ hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014. Il 25 settembre 2012 anche RI 2 ha richiesto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, che ha ottenuto il 17 gennaio 2013 con validità

fino al 19 settembre 2017, dopo avere precisato che avrebbe svolto il proprio lavoro di avvocato in Italia. Nell'ambito della richiesta volta al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS di RI 1, il Dipartimento ha effettuato per il tramite la Polizia cantonale, diversi accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva presenza dell'interessata sul nostro territorio. Dopo una prima convocazione fissata per il 31 ottobre 2014, cui la ricorrente non ha dato seguito in quanto si trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014 accompagnata dalla sua attuale legale. Nel rapporto informativo redatto all'attenzione della Sezione della popolazione, la polizia ha indicato che in quell'occasione RI 1 ha affermato di lavorare a _____ con il marito presso il loro studio di consulenza e revisione contabile precisando che il consorte è proprietario, sempre a _____, di un appartamento di 4½ locali. Ha soggiunto di non possedere sul nostro territorio alcun veicolo a motore, la famiglia utilizzando l'autovettura BMW X5 targata (I) _____ intestata alla società _____ di cui è amministratrice, e di assentarsi da casa per motivi professionali per un totale di 20 settimane all'anno. Dal 13 novembre 2014 al 23 maggio 2015 gli agenti di polizia hanno esperito 59 controlli, in diverse fasce orarie, presso l'abitazione di _____. Ripercorrendo questi rilevamenti, il Consiglio di Stato ha indicato quanto segue: " Dopo aver osservato, il 13 e 19 novembre 2014, come tutto risultava chiuso (tapparelle abbassate e nessun veicolo presente), dal 20 novembre 2014, ritenuti il colloquio telefonico (17.11.14) e successivo incontro informale con la ricorrente presso gli uffici della Polizia cantonale (18.11.14) durante i quali si aveva modo di discutere sull'effettiva residenza della famiglia, si è constatato che le luci del PT e dell'ultimo piano (sempre le stesse) dell'abitazione sono ininterrottamente rimaste accese. Tuttavia, l'appartamento risultava disabitato, con le tapparelle abbassate e nessun veicolo presente nel parcheggio (sbarrato da paletti con catena). Il 30 dicembre 2014 è stata notata la catena del parcheggio abbassata e la maggior parte delle tapparelle alzate, oltre alle luci accese. Il 31 dicembre 2014 nel parcheggio era presente l'auto BMW X5 e le tapparelle erano alzate. Il 2 gennaio 2015 la catena del parcheggio era ancora abbassata, le tapparelle alzate e le luci spente. Tuttavia nessuno ha risposto al citofono. Dal 7 gennaio 2015 le tapparelle erano completamente abbassate, la catena del parcheggio tirata e tutto era chiuso, non rispondendo neppure al citofono. Il 26 febbraio 2015 è stato trovato il veicolo BMW X5 nel parcheggio, con catena tirata. Le porte e le finestre dell'abitazione erano comunque chiuse e le luci spente. Il 27 febbraio 2015 alcune tapparelle erano alzate (lato nord/sud), e la catena del parcheggio abbassata, ma nessuno aveva risposto al citofono. Eccetto il periodo delle festività pasquali, dal 3 marzo al 23 maggio 2015 l'abitazione è stata trovata con le tapparelle abbassate, le luci spente e la catena del parcheggio tirata. Nessuno inoltre ha mai risposto al citofono, né alle chiamate sul numero fisso di casa effettuate dagli agenti " . L'assenza regolare dei ricorrenti è pure confortata dal seguente consumo dell'energia elettrica della casa unifamiliare di _____ da quando RI 1 è al beneficio del permesso di dimora: PERIODO FATTURA CONSUMO ENERGIA TOTALE IN DETTAGLIO
05.08.2009 - 09.08.2010 (370 giorni) fr. 206.10 2'509 kWh 1) 05.08.09-31.12.09 1'010 kWh 2) 01.01.10-09.08.10 1'499 kWh 10.08.2010 - 28.07.2011 (353 giorni) fr. 80.95 2'160 kWh 1) 10.08.10-31.12.10 881 kWh 2) 01.01.11- 28.07.11 1'279 kWh
29.07.2011 -22.08.2012 (390 giorni) fr. 174.20 2'635 kWh 1) 29.07.11-31.12.11 1'051 kWh 2) 01.01.12-22.08.12 1'584 kWh 23.08.2012 - 21.08.2013 (364 giorni) fr. 38.90 2'510 kWh 1) 23.08.12-31.12.12 903 kWh 2) 01.01.13-21.08.13 1'607 kWh
22.08.2013 - 06.09.2014 (381 giorni) fr. 190.95 2'662 kWh 1) 22.08.13-31.12.13 922 kWh 2) 01.01.14-06.09.14 1'740 kWh 07.09.2014 - 26.08.2015 (354 giorni) fr. 194.60

2'606 kWh 1) 07.09.14-31.12.14 853 kWh 2) 01.01.15-26.08.15 1'753 kWh (dopo colloquio dicembre 2014) Ora, come ha indicato l'Esecutivo cantonale, è pacifico che i succitati consumi (2010: 2'380 kWh; 2011: 2'330 kWh; 2012: 2'487 kWh; 2013: 2'529 kWh; 2014: 2'593 kWh) non basterebbero neppure per l'utilizzo di elettrodomestici essenziali. In altri termini, anche se la famiglia _____ (composta da 3 persone) limitasse le proprie attività nell'abitazione (90 m² per ognuno dei 2 piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala da pranzo, salotto, studio e cucina, oltre che dal garage e locale termico), il consumo dovrebbe comunque essere molto superiore a quello rilevato, in ragione del consumo di elettricità per le luci e per tutte quelle attività che ormai richiedono un consumo di energia elettrica. Tanto più che gli stessi ricorrenti hanno affermato di lasciare accese le luci anche in loro assenza per timore dei ladri, come constatato dagli agenti di polizia durante il loro controllo. Anche il consumo di acqua potabile (igiene personale, cucinare, lavatrice, pulizia casa, lavare i piatti, WC, irrigazione giardino, ecc.) nell'abitazione di _____ corrobora tale conclusione, non risultando neppure sufficiente per una sola persona, come ha considerato il Consiglio di Stato: " In particolare, nel 2010 (01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente (e alla figlia _____), esso si elevava a 17 m³, ovvero unicamente 1 m³ in più di quello constatato nel 2009. Nel 2011 (01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10 m³, mentre nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30 settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato anche _____, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al 12 novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30 giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata ". Oltre a ciò, dall'inserito di causa risulta che RI 1 e RI 2 si sono iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto il

E. 4

novembre 2013.

E. 4.2

Alla luce di quanto precede, vi sono pertanto elementi sufficienti, convergenti, per ritenere che da diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, i ricorrenti vi fanno riferimento soltanto in modo limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza. In effetti, il centro dei loro interessi famigliari e professionali si trova in Italia, segnatamente in provincia di _____, dove entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa, trascorrono regolarmente del tempo e altrettanto abitualmente pernottano anche nei giorni lavorativi, RI 1 è attiva in diverse società (vedi documentazione agli atti), RI 2 possiede un appartamento di 4½ locali (a _____) e la loro figlia ha scelto di proseguire i propri studi (liceo ad _____ e Università a _____). Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono ancora verosimile la loro presenza regolare sul nostro territorio durante almeno 32 settimane all'anno come da essi sostenuto, le diverse fatture per i consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile) e gli scontrini per acquisti di generi alimentari e farmaceutici. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere chi abbia effettuato tali acquisti, come ha rilevato il Governo i documenti prodotti dimostrano soltanto una loro presenza saltuaria in Ticino (

E. 9

e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali], 5 e 21.06.14; 30.07.14; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14, tra l'1 e il 3.11.14 [festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro informale presso l'Ufficio di Polizia di _____ dopo colloquio telefonico del 17.11.14], 30.11.14; 3, 18 e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15). Ad identica conclusione si deve giungere per quanto riguarda l'estratto conto _____ dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2015 (doc. S) prodotto in questa sede (06.10.14; tra l'1 e il 3.11.14; 19.11.14; 03.12.14; 30 e 31.12.14; 3 e 18.01.15; 27 e 28.02.15; 4, 6, 7 e 29.04.15; 06.06.15; 29.07.15; 19.08.15; 02.09.15; 10.10.15; 5 e 6.12.15 e tra il 27 e il 29.12.15). Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti l'argomento secondo cui il citofono di casa non funzionava. In primo luogo, nulla è dato di sapere da quando il medesimo era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che fino al mese di settembre 2015 i ricorrenti non se ne siano mai accorti. Nemmeno il fatto che RI 1, essendo al beneficio del permesso di soggiorno, abbia registrato a suo favore il marchio _____ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio. Infine gli insorgenti non possono invocare una disparità di trattamento nei confronti di un noto cittadino italiano dirigente d'azienda (S_____), titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera avente degli indirizzi professionali nel suo Paese di origine, non avendo dimostrato che la loro fattispecie sia identica alla sua, il quale non risiede nemmeno nel nostro Cantone. 5. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, in quanto immune da violazione del diritto. Va comunque già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.